

EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE), spiegato

La direttiva sulla compatibilità elettromagnetica impone ad apparecchi e impianti fissi di limitare le emissioni e di resistere ai disturbi prevedibili, con obblighi per fabbricanti, mandatari, importatori e distributori. Si applica dal 20 aprile 2016 e sostituisce la direttiva 2004/108/CE; le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 si applicano dal 30 maggio 2026.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2014/30/UE	Tipo di atto	Directive
In vigore	18 aprile 2014	Si applica dal	20 aprile 2016
Modificato da	Regolamento (UE) 2018/1139, Direttiva (UE) 2024/2749	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 sostituisce il capo sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 richiamato dalla direttiva; in Danimarca la Sikkerhedsstyrelsen (dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning della Erhvervsstyrelsen) controlla gli apparecchi per conto della Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, cui spetta la responsabilità settoriale, ai sensi della legge danese sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica.

Date principali

26 febbraio 2014	Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la direttiva 2014/30/UE, rifusione della direttiva 2004/108/CE	title and signature block after Art. 47
18 aprile 2014	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 96 del 29 marzo 2014	Art. 46
19 aprile 2016	Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni di recepimento degli articoli operativi e degli allegati da II a IV	Art. 44(1)
20 aprile 2016	Si applicano le misure nazionali e sono direttamente applicabili gli articoli 1 e 2, le prime definizioni dell'articolo 3, l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, l'articolo 6, l'articolo 13, l'articolo 19, paragrafo 3, e l'allegato I; la direttiva 2004/108/CE è abrogata; le apparecchiature conformi alla vecchia direttiva e immesse sul mercato prima di tale data possono ancora essere messe a disposizione o in servizio	Art. 43, Art. 44(1), Art. 45 and Art. 46
11 settembre 2018	Entra in vigore il regolamento (UE) 2018/1139: l'esclusione dell'aviazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è ridefinita in modo che siano escluse soltanto le apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento di base dell'EASA e destinate esclusivamente all'uso a bordo, compresi gli aeromobili senza equipaggio certificati che operano su frequenze aeronautiche protette	Art. 2(2)(b) (M1)
28 novembre 2024	Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749: le procedure di emergenza del mercato interno sono inserite come capo 5 bis (articoli da 40 bis a 40 quater); recepimento entro il 29 maggio 2026	Art. 5, Art. 11 and Art. 12
30 maggio 2026	Si applicano le misure nazionali di recepimento delle procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749	Art. 11(2)

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Progettare e fabbricare gli apparecchi, tenuto conto dello stato dell'arte, in modo che le perturbazioni elettromagnetiche da essi generate non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare come previsto, e in modo che abbiano un livello di immunità ai disturbi elettromagnetici prevedibili nell'uso previsto tale da consentirne il funzionamento senza un deterioramento inaccettabile. Art. 6, Art. 7(1) and Annex I, point 1
- Eseguire una valutazione della compatibilità elettromagnetica dell'apparecchio sulla base dei fenomeni pertinenti, che copra tutte le normali condizioni di funzionamento previste e ogni configurazione individuata come rappresentativa dell'uso previsto. Annex II, point 2
- Redigere la documentazione tecnica, comprensiva di un'analisi e valutazione dei rischi, dei disegni di progettazione e fabbricazione, delle norme armonizzate applicate o delle soluzioni adottate, dei calcoli di progettazione e dei rapporti di prova, ed eseguire la valutazione della conformità: modulo A, controllo interno della produzione, di cui all'allegato II, oppure esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo di cui all'allegato III per alcuni o tutti gli aspetti dei requisiti essenziali. Art. 7(2), Art. 14 and Annex II, point 3
- Redigere la documentazione tecnica, comprensiva di un'adeguata analisi e valutazione dei rischi, dei disegni di progettazione e fabbricazione, delle norme armonizzate applicate o delle soluzioni adottate, dei calcoli di progettazione e dei rapporti di prova. Art. 7(2) and Annex II, point 3
- Eseguire la valutazione della conformità: modulo A, controllo interno della produzione, di cui all'allegato II, oppure esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo di cui all'allegato III per alcuni o tutti gli aspetti dei requisiti essenziali. Art. 7(2) and Art. 14
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l'allegato IV per ciascun modello di apparecchio, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell'Unione, in un'unica dichiarazione che li comprenda tutti, e apporre la marcatura CE prima di immettere l'apparecchio sul mercato. Art. 7(2), Art. 15 and Art. 17
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l'allegato IV per ciascun modello di apparecchio, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e, se si applicano più atti dell'Unione, in un'unica dichiarazione che li comprenda tutti. Art. 7(2) and Art. 15
- Tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità per 10 anni dall'immissione dell'apparecchio sul mercato e mantenere conforme la produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione, delle caratteristiche e delle norme di riferimento. Art. 7(3) and Art. 7(4)
- Tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità per 10 anni dall'immissione dell'apparecchio sul mercato. Art. 7(3)
- Mantenere la conformità della produzione in serie degli apparecchi, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità. Art. 7(4)
- Indicare sull'apparecchio un numero di tipo, lotto o serie o un altro elemento di identificazione, insieme al proprio nome, alla denominazione commerciale registrata o al marchio e a un unico indirizzo postale di contatto oppure, se le dimensioni o la natura non lo consentono, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile agli utilizzatori finali e alle autorità. Art. 7(5) and Art. 7(6)
- Fornire le istruzioni e le informazioni di cui all'articolo 18 nella lingua stabilita dallo Stato membro: le precauzioni specifiche da adottare in fase di assemblaggio, installazione, manutenzione e uso per mantenere conforme l'apparecchio, un'indicazione chiara, se del caso anche sull'imballaggio, qualora la

conformità non sia garantita nelle aree residenziali, e le informazioni necessarie per utilizzare l'apparecchio come previsto. Art. 7(7) and Art. 18

- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchio o sulla sua targhetta dei dati oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento, fatti salvi i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008. Art. 16 and Art. 17
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un apparecchio immesso sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. Art. 7(8)
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, su carta o in formato elettronico e in una lingua comprensibile all'autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni.
Art. 7(9) and Art. 12
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio, su carta o in formato elettronico e in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli apparecchi immessi sul mercato. Art. 7(9)
- Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito apparecchi e ogni operatore economico al quale sono stati forniti.
Art. 12
- Per gli apparecchi destinati esclusivamente a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione, indicare nella documentazione di accompagnamento l'impianto e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, le precauzioni per l'incorporazione e la propria identificazione e il proprio indirizzo; gli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18 non sono allora obbligatori per tale apparecchio (articolo 19, paragrafo 1). Art. 19(1)
- Per gli apparecchi destinati esclusivamente a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione, indicare nella documentazione di accompagnamento l'impianto fisso e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, le precauzioni per l'incorporazione e la propria identificazione e il proprio indirizzo. Art. 19(1)
- Gli articoli da 6 a 12 e da 14 a 18 non sono obbligatori per gli apparecchi destinati esclusivamente a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione. Art. 19(1)

Mandatario o persona responsabile di un impianto fisso

- In qualità di mandatario, agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi; il mandato non può comprendere l'obbligo di progettazione né la redazione della documentazione tecnica. Art. 8
- Agire come mandatario soltanto in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti. Art. 8(1) and Art. 8(2)
- Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione dell'apparecchio sul mercato. Art. 8(2)(a)
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio e cooperare con le autorità a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dall'apparecchio oggetto del mandato. Art. 8(2)(b) and (c)
- Il mandato non può comprendere l'obbligo di progettazione e fabbricazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, né la redazione della documentazione tecnica; questi restano in capo al fabbricante. Art. 8(1)
- In qualità di persona responsabile di un impianto fisso, installarlo applicando le buone pratiche ingegneristiche e nel rispetto delle informazioni sull'uso previsto dei suoi componenti, documentare tali pratiche e tenere la documentazione a disposizione delle autorità nazionali per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto. Art. 19(1), Art. 19(3) and Annex I, point 2
- Se vi sono indicazioni di non conformità dell'impianto fisso, in particolare reclami per disturbi, fornire all'autorità competente, su richiesta, le prove di conformità e attuare le misure da essa imposte per rendere conforme l'impianto. Art. 19(2)

Importatore

- Immettere sul mercato soltanto apparecchi conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non immettere sul mercato gli apparecchi non conformi e, se presentano un rischio, informarne il fabbricante e le autorità.

Art. 9(1) and Art. 9(2)

- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e un indirizzo postale di contatto sull'apparecchio oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile agli utilizzatori finali e alle autorità. Art. 9(3)
- Accertarsi che l'apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all'articolo 18 nella lingua stabilita dallo Stato membro e che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali. Art. 9(4) and Art. 9(5)
- Accertarsi che l'apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all'articolo 18 nella lingua stabilita dallo Stato membro. Art. 9(4)
- Finché un apparecchio è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali. Art. 9(5)
- Se un apparecchio immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati. Art. 9(6)
- Conservare per 10 anni una copia della dichiarazione di conformità UE e fare in modo che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta; su richiesta motivata fornire le informazioni sulla conformità in una lingua comprensibile all'autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare fornitori e clienti per 10 anni.

Art. 9(7), Art. 9(8) and Art. 12

- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione dell'apparecchio sul mercato e fare in modo che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. Art. 9(7)
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli apparecchi immessi sul mercato. Art. 9(8)
- Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito apparecchi e ogni operatore economico al quale sono stati forniti.

Art. 12

- Se si immette sul mercato un apparecchio con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poter incidere sulla conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7. Art. 11

Distributore (grossista o dettagliante)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un apparecchio, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all'articolo 18 nella lingua dello Stato membro in cui è venduto, e che il fabbricante e l'importatore abbiano applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; non mettere a disposizione gli apparecchi non conformi e, se presentano un rischio, informarne il fabbricante o l'importatore e le autorità. Art. 10(1) and Art. 10(2)
- Fare in modo che le condizioni di magazzinaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali. Art. 10(3)
- Se un apparecchio messo a disposizione non è conforme, fare in modo che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. Art. 10(4)
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare fornitori e clienti per 10 anni. Art. 10(5) and Art. 12
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dagli apparecchi messi a disposizione. Art. 10(5)
- Essere in grado di identificare alle autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito apparecchi e ogni operatore economico al quale sono stati forniti. Art. 12
- Se si vende con il proprio nome o marchio, o si modifica un apparecchio in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. Art. 11

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni sulle sanzioni applicabili agli operatori economici per le violazioni delle leggi nazionali di recepimento; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano gli apparecchi che presentano un rischio per gli interessi pubblici tutelati dalla direttiva, impongono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l'operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano l'apparecchio e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. Le non conformità formali, come una marcatura CE mancante o apposta in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o l'assenza delle indicazioni di identificazione e di indirizzo, devono cessare e, in caso contrario, comportano la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo; le autorità competenti possono inoltre chiedere prove di conformità di un impianto fisso e imporre misure per renderlo conforme. In Danimarca la direttiva è attuata con la legge sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica (lovbekendtgørelse n. 958 del 22 giugno 2022) e con il decreto n. 1107 del 6 novembre 2019 (bekendtgørelse), e la Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 un dipartimento della Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning, controlla i prodotti per conto della Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Art. 42, Art. 38, Art. 40 and Art. 19(2)

Lista di controllo

1. Stabilire se il prodotto è un apparecchio, un componente o un sottoinsieme destinato all'utilizzatore finale, un'installazione mobile o un impianto fisso, e se si tratta di un'apparecchiatura radio o di un'apparecchiatura intrinsecamente innocua che esula dalla direttiva (articoli 2 e 3).
2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, tenendo presente che la vendita con il proprio marchio o la modifica dell'apparecchio rende fabbricante (articolo 11).
3. Individuare le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che coprono l'apparecchio e il suo ambiente elettromagnetico (articolo 13).
4. Eseguire la valutazione della compatibilità elettromagnetica per le emissioni e l'immunità in tutte le condizioni di funzionamento previste e nelle configurazioni rappresentative (allegato II, punto 2).
5. Predisporre la documentazione tecnica con la valutazione dei rischi, i disegni, le norme applicate e i rapporti di prova e scegliere il modulo A o l'esame UE del tipo per alcuni o tutti gli aspetti (articolo 14 e allegati II e III).
6. Redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato IV per ciascun modello di apparecchio, in un'unica dichiarazione se si applicano anche la direttiva sulla bassa tensione o altri atti dell'Unione, e conservarla insieme alla documentazione per 10 anni (articoli 7, paragrafo 3, e 15).
7. Apporre la marcatura CE sull'apparecchio o sulla sua targhetta dei dati prima di immetterlo sul mercato, oppure sull'imballaggio e sui documenti se la natura dell'apparecchio non lo consente (articolo 17).
8. Indicare il numero di tipo o di serie e il nome e l'indirizzo del fabbricante e dell'importatore e redigere le istruzioni con le precauzioni di installazione e con l'eventuale limitazione all'uso residenziale (articoli 7, paragrafi da 5 a 7, 9, paragrafo 3, e 18).
9. Per gli impianti fissi, documentare le buone pratiche ingegneristiche applicate e individuare la persona responsabile, e conservare la documentazione per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto (articolo 19 e allegato I, punto 2).
10. Predisporre la procedura per le azioni correttive e le notifiche e la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni (articoli 7, paragrafo 8, 9, paragrafo 6, 10, paragrafo 4, e 12).

Fonti

1. Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0030-20260530>
2. Direttiva 2014/30/UE nel testo pubblicato nella GU L 96 del 29 marzo 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0030>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0030 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0030>
4. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749>
5. Regolamento (UE) 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che modifica le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32018R1139>
6. Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sulla compatibilità elettromagnetica (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053>
7. Regolamento (CE) n. 765/2008 sull'accreditamento e sulla vigilanza del mercato (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765>
8. Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/electromagnetic-compatibility-emc-directive_en
9. Kontrol med EMC og RED (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledninger/redemc/kontrol-emc-og-red>
10. Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 parte della Erhvervsstyrelsen (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/emc/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.